

	CITTÀ DI LONATO DEL GARDA	
	Piazza Martiri della Libertà 12 - Lonato del Garda (BS)	
	Codice fiscale 00832210173 - Partita IVA 00580570984	

	CONTRATTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DI NATURA ECONOMICA	
	(PURA) PER LA REALIZZAZIONE DI N.4 EDIZIONI DEL PERIODICO	
	DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE "LONATO IN CASA" ANNI 2025-	
	2026	

	SCRITTURA PRIVATA	
	L'anno -----, il mese di ----- il giorno	
	-----, in Lonato del Garda (Provincia di	
	Brescia), presso la sede del Comune di Lonato del Garda,	
	sita in Piazza Martiri della Libertà, civico 12, Lonato	
	del Garda (BS), in esecuzione della determinazione	
	dirigenziale n. --- del --/--/----	
	TRA	
	l'ente CITTÀ DI LONATO DEL GARDA (di seguito SPONSEE), con	
	sede in Piazza Martiri della Libertà 12, Lonato del Garda	
	(BS), codice fiscale 00832210173, partita IVA 00580570984,	
	P.E.C. protocollo@pec.comune.lonato.bs.it, qui	
	rappresentato dal Dirigente del Settore dei servizi	
	amministrativi, cultura e turismo, informatica e smart	
	city, urbanistica ed edilizia e Polizia locale, dott.	
	MICHELE SPAZZINI, nato a ----- (--) il --/--/----	
	1 / 12	

codice fiscale -----, domiciliato per la carica presso la sede municipale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente, in forza del decreto del Sindaco n. 20 del 1 maggio 2021 e del decreto n. 3 del 16 maggio 2023 di conferimento dell'incarico dirigenziale di cui al combinato disposto degli articoli 50, comma 10, 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

E

la società ----- (di seguito SPONSOR)
con sede in Via -----, ----- (--),
codice fiscale ----- partita IVA -----,
qui rappresentato da -----, nato/a a
----- (--), il --/--/----, codice fiscale -----
-----, domiciliato/a per la carica presso la sede legale
della società, il/la quale dichiara di agire in nome e per
conto e nell'esclusivo interesse dello stesso;

VISTI:

- o la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- o il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

economica;

o con determinazione n. --- del --/--/----- è stata

approvata la Sponsorizzazione offerta dallo SPONSOR;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. Il presente contratto

ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma

di sponsorizzazione "pura", intercorrente tra lo SPONSEE e

lo SPONSOR a sostegno realizzazione del notiziario

dell'Amministrazione comunale "LONATO IN CASA" N. 2

edizioni annuali, con uscite di giugno e dicembre ----,

attraverso l'erogazione, da parte dello SPONSOR, del

seguinte importo economico € -----.

ARTICOLO 2. OBBLIGHI DELLO SPONSOR. Lo SPONSOR dichiara di

aver preso visione dell'avviso di manifestazione di

interesse per offerte di sponsorizzazione di natura

economica per la realizzazione del periodico

dell'amministrazione comunale "lonato in casa" anni 2025-

2026, e di accettare i termini (obblighi e divieti) ivi

indicati. Si impegna a corrispondere allo SPONSEE un

importo pari a euro ----- oltre I.V.A. al 22% in favore

dello SPONSOR quale corrispettivo delle controprestazioni,

da effettuarsi da parte dello SPONSEE indicate

nell'articolo successivo. Il pagamento di quanto convenuto

sarà effettuato dallo SPOSNOR entro (15) quindici giorni

dalla stipula del presente contratto con bonifico

bancario. A seguito del versamento del corrispettivo lo SPONSEE emetterà relativa fattura elettronica. Gli obblighi dello SPONSEE sono sospensivamente condizionati all'effettivo versamento del corrispettivo da parte dello SPONSOR. Lo SPONSOR è altresì tenuto:

- o ad individuare il logo con il quale intende sostenere la Sponsorizzazione;
- o a mettere a disposizione dello SPONSEE ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo;
- o a fornire il logo (o i loghi) nel numero, dimensioni, materiali e caratteri preventivamente concordati ed autorizzati dallo SPONSEE.

ARTICOLO 3. OBBLIGHI DELLO SPONSEE. Lo SPONSEE garantisce:

- o l'inserimento del logo/marchio/nome dello SPONSOR in eventuali materiali di comunicazione e promozione, manifesti, opuscoli, ecc.,
- o eventuale materiale video e pubblicitario in qualsiasi modo divulgato;
- o visibilità sul sito istituzionale del Comune di Lonato del Garda e sulla Pagina Social dedicata.

In generale lo SPONSEE si obbliga verso lo SPONSOR ad associare il marchio dello SPONSOR a tutti i materiali di comunicazione della pubblicazione sponsorizzata "Lonato in Casa 2025-2026" (manifesti, opuscoli, ecc.) nonché a dare visibilità allo SPONSOR sul sito istituzionale

www.comune.lonato.bs.it.

ARTICOLO 4. OBBLIGHI FISCALI. Le parti convengono nel quantificare in euro ----- oltre IVA al 22% pari a euro ----- per un totale complessivo di euro -----. Il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza del presente accordo. Il pagamento di quanto convenuto da parte dello SPONSOR sarà effettuato secondo quanto stabilito al precedente articolo 2. A seguito del versamento della suddetta somma il Comune emetterà relativa fattura.

ARTICOLO 5. ESCLUSIVÀ. Lo SPONSEE si riserva la possibilità di concludere altri contratti di Sponsorizzazione per lo stesso periodo e nell'ambito della stessa iniziativa, di cui in premessa, anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implicino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo SPONSOR.

ARTICOLO 6. RISOLUZIONE E RECESSO. Il presente contratto può essere risolto con preavviso di almeno 15 giorni, mediante PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del codice civile. In ogni caso costituiscono inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata

	del contratto:	
	a. il mancato rispetto da parte dello SPONSOR dei propri	
	obblighi di cui all'art.2;	
	b. ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo	
	SPONSOR che possa, in qualsiasi misura, nuocere	
	all'immagine dello SPONSEE. In tal caso lo SPONSEE	
	avrà diritto di ottenere dallo SPONSOR l'eventuale	
	risarcimento del danno subito, oltre al rimborso	
	delle spese già sostenute o impegnate;	
	c. l'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del	
	contratto, di forme di conflitto di interesse o di	
	controversie di natura legale o giudiziaria tra le	
	parti.	
	Il contratto si intenderà risolto anche qualora la	
	pubblicazione "Lonato in casa 2025-2026" non possa avere	
	luogo a causa di particolari condizioni intervenute medio	
	tempore, salvo l'obbligo da parte dello SPONSOR, di	
	corrispondere alla controparte il corrispettivo per	
	l'attività posta in essere fino alla risoluzione del	
	contratto. Le parti potranno, altresì, recedere dal	
	contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante PEC	
	anche qualora sia già stata avviata l'esecuzione. In tale	
	ultimo caso, la parte recedente dovrà corrispondere alla	
	controparte tutte le spese da questa già sostenute, oltre	
	ad un indennizzo pari al 20% del corrispettivo pattuito.	
	7 / 12	

	ARTICOLO 7. RESPONSABILITÀ. La stipula del presente	
	contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione	
	della pubblicazione suindicata ed esclude in modo totale	
	qualsiasi rapporto di società, associazione,	
	corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di	
	affari o rappresentanza fra lo SPONSEE e lo SPONSOR, di	
	modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere	
	ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro. Le	
	parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio	
	delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta	
	autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione,	
	degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di	
	cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di quant'altro interessi	
	l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena	
	assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri. Lo	
	SPONSOR e lo SPONSEE si impegnano nell'esecuzione del	
	presente accordo a non tenere comportamenti che possano	
	risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra	
	parte. Lo SPONSEE non sarà responsabile di eventuali	
	ritardi, dovuti a causa a essa non imputabili, che	
	potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.	
	ARTICOLO 8. CONDIZIONI. A norma dell'art. 2 del DPR 16	
	aprile 2013 (Regolamento recante codice di comportamento	
	dei dipendenti pubblici), lo SPONSOR è tenuto ad osservare	
	gli obblighi di condotta previsti dallo stesso decreto e	
	8 / 12	

dal "Protocollo di legalità" dello SPONSOR disponibile nella sezione amministrazione trasparente - Altri contenuti - Corruzione, del sito internet istituzionale www.comun.lonato.bs.it, nonché del "Codice di Comportamento del Comune di Lonato del Garda", approvato con deliberazione di Giunta Comunale 210 del 17/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni. L'inosservanza è sanzionata, previa contestazione scritta, con la risoluzione del presente. Lo SPONSOR, consapevole delle conseguenze anche di natura penale per le dichiarazioni mendaci, dichiara (DPR 445/2000): "di non essere destinatario delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del d.lgs. 159/2011 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali per l'applicazione delle suddette misure nei suoi confronti". Conseguentemente lo SPONSOR non è soggetto alle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011.

ARTICOLO 9. RESPONSABILITÀ. Lo SPONSOR è direttamente responsabile verso lo SPONSEE e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine il Comune per ciò che concerne la veridicità o altre modalità connesse.

ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI. I dati personali forniti dallo SPONSOR, obbligatori per le finalità

connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dallo SPONSEE in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Lo sponsor autorizza senza alcuna riserva, la pubblicazione del proprio logo, della denominazione societaria nell'edizione Lonato in Casa 2025/2026 ed alla divulgazione su tutti i media dell'avvenuta sponsorizzazione. I dati personali dei firmatari e dipendenti delle Parti, raccolti o scambiati per la stipula del presente Contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo delle Parti, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento relativo al presente procedimento contrattuale.

ARTICOLO 10. SPESE, IMPOSTE E TASSE. Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a

carico dello SPONSOR. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Ai fini fiscali vedasi quanto disposto dall'art.108 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11. DISPOSIZIONI GENERALI. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti. Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 455 del 20/05/2025 l'offerta presentata dallo SPONSOR in seno alla procedura di selezione degli sponsor (nota prot. n. ---- del --/--/--) conservata agli atti dallo SPONSEE.

ARTICOLO 12. FORO COMPETENTE. Per ogni contestazione che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto sarà competente il Foro di Brescia.

ARTICOLO 13. NORME FINALI. Al fine di attribuire al presente "data certa" opponibile ai terzi, copia del presente potrà essere comunicata dal Comune di Lonato del Garda alla società ----- a mezzo di posta elettronica certificata e previa registrazione al protocollo dell'ente (DPCM 30 marzo 2009, art. 37 co. 4). Le Parti hanno letto il contratto e ritenendolo conforme

alle loro volontà, lo approvano e confermano in ogni
paragrafo e articolo. Quindi, a norma degli artt. 20 e 24
del d.lgs. 82/2005, le Parti sottoscrivono con firma
digitale

LO SPONSEE

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale

(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) da Michele Spazzini

LO SPONSOR

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale

(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) da -----